



Comune di Capoterra
Città Metropolitana di Cagliari
REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(Approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 27/06/2019)

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali e valori etico/culturali

1. Il Comune di Capoterra, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla Legge, promuove la cura e regola la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale **ma regolandone la presenza in maniera tale che non vengano mai compromessi gli indispensabili equilibri di igiene , quiete pubblica e civile convivenza che la loro presenza non regolamentata potrebbe provocare.**
2. Il Comune opera al fine di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Capoterra, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune di Capoterra riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
7. Il Comune di Capoterra opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Detenzione

1. **E' vietato detenere all'interno del centro abitato o a una distanza inferiore a metri 300 , anche in numero di uno soltanto , animali di grossa taglia(da lavoro , da tiro , da soma, da carne, da sella ecc.) quali equini , bovini ,suini , caprini.**
2. Chi detiene un animale dovrà farlo nei posti nei modi e con attrezzature adatte averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela e quella ambientale.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire costantemente agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. I

proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie e della razza alla quale appartengono e dovranno prendersi cura del loro stato di salute garantendone il benessere psicofisico.

4. Gli animali, se ricoverati all'esterno, dovranno essere tenuti in luoghi salubri, provvisti di riparo dalle intemperie e sufficientemente ombreggiati, di adeguate dimensioni ed ampiezza e comunque non inferiore ai parametri di cui al DPCM del 28/2/03, rispetto alle fisiologiche necessità di movimento degli animali. I ripari dovranno essere sufficientemente coibentati e dovranno avere il tetto impermeabilizzato; dovranno essere chiusi su tre lati ed essere rialzati da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia e non dovranno, infine, essere umidi, né posti in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. I ricoveri dovranno essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e dovranno essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.

6. I locali, i box, i recinti adibiti al ricovero di animali dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

7. Il proprietario o custode deve controllare con frequenza almeno quotidiana lo stato di salute degli animali e le strutture ed attrezzature di ricovero e ne deve eliminare immediatamente i difetti che ne compromettono l'integrità fisica ed il benessere, adottando ogni adeguata misura di protezione. Il proprietario o custode di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.

8. **Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 del presente articolo detenendo animali di grossa taglia in centro storico ,o in lotti o appezzamenti di terreno adiacenti o non distanti almeno metri 300 da esso è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 (cinquecentoeuro,00) a €1.000,00 (milleeuro,00) con la sanzione accessoria dello spostamento immediato fuori dal centro abitato e ricovero in struttura idonea.**

Art. 3 – Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. È vietato tenere animali in spazi angusti, insalubri e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. È vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.

3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

4. È vietato detenere animali in ambienti separati dei locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:

a) illuminazione naturale assente o insufficiente;

b) ventilazione assente o insufficiente;

c) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.

5. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.

6. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per periodi prolungati, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

7. È vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.

8. È vietato tenere animali in gabbia ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi di trasporto e ricovero per cure.

9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

10. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi ermeticamente nei cofani posteriori delle auto.

11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare comportamenti tipici della specie.

13. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività di cani e relativi incroci di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".

14. **Chiunque violi i divieti di cui al comma ai commi da 1 a 12 del presente articolo detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, producendo gravi sofferenze, contravviene all'art. 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € € 500,00 (cinquecentoeuro,00) a €1.000,00 (milleeuro,00).**

15. Chiunque violi il divieto di cui al comma 13, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,58 (*duecentoseieuro,58*).

Art. 4 – Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. Gli animali debbono essere trasportati in modo da non arrecare traumi o sofferenze, in accordo ai vigenti regolamenti.
2. È consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico e su taxi operanti nel Comune di Capoterra, secondo il regolamento della mobilità redatto dal gestore del trasporto.
3. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
4. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Dovrà altresì, a richiesta, esibire un documento sanitario comprovante il buon stato di salute dello stesso.
5. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

6. Chiunque violi il comma 1 del presente articolo contravviene all'art. 727 del C.P. ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 500,00 (*cinquecentoeuro,00*) a €1.000,00 (*milleeuro,00*).

Art. 5 – Abbandono degli animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. I cittadini che rinvergono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, non devono in nessun caso recuperarli e devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune che attiverà i servizi preposti al recupero.
3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona, previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL, di soggetti provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

4. Chiunque violi il divieto di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a 500,00 e ove ricorra a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 (*milleeuro,00*) a €10.000,00 (*diecimilaeuro,00*).

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito a mente dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 (*milleeuro,00*) a €10.000,00 (*diecimilaeuro,00*).

Art. 6 – Avvelenamento degli animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali.

2. I medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'Azienda Sanitaria Locale e dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione e alla Procura della Repubblica tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (*cinquantaeuro,00*) a € 1.500,00 (*millecinquecentoeuro,00*), salvo che il fatto non costituisca reato.

4. Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi ai sensi dell'art. 544-bis del C.P.

Art. 7 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

2. È vietato l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

3. Chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (*centoeuro,00*) a € 500,00 (*cinquecentoeuro,00*), salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 8 – Decesso ed inumazioni di animali

1. Nel caso in cui l'animale fosse iscritto alla anagrafe regionale, il proprietario dovrà dare comunicazione del decesso al Servizio Veterinario della A.S.L.

2. È consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Titolo III – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 9 – Accattonaggio

1. È fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante animali.

Chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (*centoeuro,00*) a € 500,00 (*cinquecentoeuro,00*), salvo che il fatto non costituisca reato.

Gli animali domestici oggetto di sequestro saranno ricoverati presso le strutture preposte.

Art. 10 – Esposizione e vendita di animali

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.

2. È fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine se non adeguatamente protette dai raggi solari.

3. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per gli esercizi ambulanti le licenze di esporre animali devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

a) le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali da esporre, devono essere costruite in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;

b) i titolari di esercizi ambulanti, dopo l'esposizione o lo spettacolo, debbono disporre di locali di ricovero adeguati.

4. Sono vietate le manifestazioni con cuccioli di età inferiore ai 6 mesi.

5. Chiunque violi i divieti di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (*centoeuro,00*) a € 500,00 (*cinquecentoeuro,00*), salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 11 – Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali

1. È vietato utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente su tutto il territorio comunale.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 544-quarter del C.P. "sono vietati gli spettacoli che comportino sevizie o strazio".

3. È vietato utilizzare animali per combattimenti.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da € 3.000,00 (*tremilaeuro,00*) a € 15.000,00 (*quindicimilaeuro,00*); nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata. Chiunque violi i divieti di cui al comma 3, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da € 50.000,00 (*cinquantamilaeuro,00*) a € 160.000,00 (*centosessantamilaeuro,00*) ai sensi dell'art. 544-quinquies del C.P.

Art. 12 – Circhi

1. Sono fatte salve le linee guida emanate dal Ministero dell' Ambiente – Servizio Conservazione della Natura “**Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti**”, sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologiche.

Titolo IV – CANI

Art. 13 – Oggetto del titolo IV

1. Il presente titolo detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra la popolazione residente e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree private , pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità pubblica.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato anche tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Capoterra.

Art. 14 – Principi generali del titolo IV

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 15 – Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano nelle aree private in quelle pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 2.

Art. 16 – Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 18 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 250,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 250,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 250,00 .
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 17 – Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 18 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 18 – Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, <<aree di sgambamento dei cani>>, nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle <<aree di sgambamento dei cani>> gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 3, a eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 5.

Art. 19 – Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 20 – Detenzione dei cani all'interno di cortili, giardini privati e appartamenti.

1. **E' fatto divieto di detenere più di cinque cani per nucleo familiare . Gli stessi debbono essere detenuti in abitazioni che abbiano un adeguato cortile nell'ordine di metri 25 per ogni cane detenuto.** E' vietato detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda , in caso di code monche detta lunghezza è maggiorata di metri uno.
4. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo; la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati

nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

8. All'interno degli appartamenti, in condominio, è consentita la detenzione di un numero non superiore ad un cane.

9. **Chiunque detenga un cane, ha l'obbligo della microchippatura appena l'età del cucciolo lo consente. Nessuno in nessun caso può detenere dei cani o portarli in luogo pubblico senza che abbia prima provveduto all'apposizione del previsto microchip e della sua iscrizione all'anagrafe canina della Regione Sardegna.**

La Polizia Locale è autorizzata al controllo , a domicilio o in luogo pubblico ,del rispetto del presente comma.

10. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale o convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

11. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 250,00.

12. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

13. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

14. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.000,00.

Art. 21 – Particolari situazioni

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare **lo stazionamento o** anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

3. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00.

Art. 22 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/08/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004, in particolare:

a) coloro che , **pur essendo obbligati** , non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.000,00.

b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1000,00.

2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale (o convenzionato), imputando le spese trasferimento e di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale (o convenzionato), imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 23 entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione,

ovvero le cancellate, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 23 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 25 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 23 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 23 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

5. T

Titolo V – GATTI

Art. 24 – Gatti e Colonie feline

1. Ai sensi della Legge 281 del 14/08/1991 è fatto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. Gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASL, avere in gestione le colonie feline, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

4. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline o chiunque se ne occupi sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e contenitori e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

5. **E' vietato detenere più di cinque gatti per ogni cortile di adeguate dimensioni dell'ordine di 25 metri quadri per ogni felino.**

6. **In un appartamento condominiale si possono detenere un massimo di 2 gatti.**

Chiunque violi i commi 4, 5 e 6 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 400,00.

ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Titolo VI – VOLATILI

Art. 25 – Volatili

1. I volatili detenuti in gabbia, possibilmente in coppia, dovranno disporre di voliere di adeguate dimensioni, almeno due metri cubi per coppia di volatili, con disponibilità di contenitori dell'acqua e del cibo che dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere posizionate in luoghi di adeguata luminosità.

2. Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Art. 26 - Volatili da cortile

È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile fino ad un massimo di n°6 (*sei*) galline adulte a nucleo abitativo, limitati all'uso familiare, il cui ricovero non deve distare meno di 3 (*tre*) metri dalle abitazioni vicine. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

È consentita la detenzione in ambito urbano fino ad un massimo di 1 (uno) esemplari maschi denominati "galli", per garantire una corretta riproduzione della colonia di volatili e per garantire una minima vita sociale della stessa.

I volatili di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

Le dimensioni minime del ricovero devono essere pari ad 1 metro cubo per volatile adulto qualora ci fossero presenti nidiate esse dovranno essere separate dal gruppo sociale principale.

È consentita la detenzione in ambito urbano esclusivamente di una coppia di volatili acquatici quali: (anitre, oche,...) o speciali quali: (fagiani, tacchini, quaglie,...) a nucleo abitativo, limitati all'uso familiare, il cui ricovero non deve distare

meno di 3 metri dalle abitazioni viciniori. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

Nel caso in cui il volatile ha prevalenza acquatica occorre garantire la presenza di un rinfresco a terra con sufficiente ricambio che non generi stati di insalubrit  ambientale.

Chiunque violi il presente articolo   punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da   100,00 a   500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 27 – Animali acquatici

1. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti in acquari di adeguate capacit , preferibilmente non sferici, e devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Chiunque violi il presente articolo   punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da   100,00 a   500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI O SELVATICI

Art. 28 – Animali esotici

Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libert  nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

Gli animali esotici posseduti dai residenti o portati temporaneamente da turisti o emigrati per un periodo superiore a 15 giorni, devono essere preventivamente segnalati all'ufficio di Polizia Locale sottoscrivendo una autocertificazione allegata alla richiesta di autorizzazione alla detenzione con una descrizione sintetica a cui dovr  essere allegata una fotocopia di un documento di identit . Su tale descrizione dovranno essere riportati:

- a) La tipologia dell'animale posseduto;
- b) L'et ;
- c) L'origine o provenienza dell'animale;
- d) il nome.

La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

L'autorizzazione alla detenzione   nominativa ed   rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cavit .

I possessori sono altres  tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione   tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario dell'ASL accertare:

- a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
- b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali,

nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dal competente Ufficio per la Tutela degli Animali.

Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Titolo IX – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 29 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

Conigli

1. È consentita la custodia in appropriati recinti o gabbie di n°3 (*tre*) conigli adulti di cui 1 (*uno*) maschio, a nucleo abitativo, limitati all'uso familiare, il cui ricovero non deve distare meno di 3 metri dalle abitazioni viciniori. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

I materiali delle gabbie utilizzate per il ricovero dei conigli devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, larghezza pari ad almeno 2 volte e con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione non deve essere inferiore a 1 metro cubo ad animale.

Furetti

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

Piccoli roditori

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri. 4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

2. Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Titolo X – EQUIDI

Art. 30 – Equidi

Modalità di tenuta degli equidi di proprietà

1. Gli equidi dovranno essere custoditi , **fuori dai centri abitati** , in ricoveri adeguati alle dimensioni degli animali.
2. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
3. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
5. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
6. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati **o comunque privati di ogni congegno di guida o di controllo quando non lavorano; lo stesso trattamento è riservato a tutti gli altri animali di grossa taglia indicati all'art. 2**
7. Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Titolo XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Sanzioni

1. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del Testo Unico 267/2000 saranno applicate ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/4/81 salvo le disposizioni previste al Titolo 4.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione prevista per la fattispecie.
3. Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte. La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata alla eliminazione della causa oggetto del sequestro.
4. I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo del Bilancio atto alla lotta contro il randagismo e alla tutela degli animali **i fondi dello stesso capitolo saranno usati per il trasferimento e mantenimento degli animali in apposite strutture a seguito di provvedimenti derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento.**

Art. 32 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale alla Forza Pubblica e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

Art. 33 – Divieto di cumulo

E' vietato, in centro abitato detenere contemporaneamente il numero massimo di cani sommati al numero massimo di gatti e/o altri animali consentiti. Ogni cittadino , in centro abitato , può detenere il numero massimo di animali consentito di 5 unità scegliendo tra cani o gatti ed altri animali consentiti in maniera tale che sia rispettata in linea di massima la proporzione tra specie e numeri presenti e la grandezza dei cortili a disposizione.

Art. 34 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

INDICE

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali e valori etico/culturali

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Detenzione

Art. 3 – Maltrattamento di animali

Art. 4 – Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

Art. 5 – Abbandono degli animali

Art. 6 – Avvelenamento degli animali

Art. 7 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

Art. 8 – Decesso ed inumazioni di animali

Titolo III – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 9 – Accattonaggio

Art. 10 – Esposizione e vendita di animali

Art. 11 – Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali

Art. 12 – Circhi

Titolo IV – CANI

Art. 13 – Oggetto del titolo IV

Art. 14 – Principi generali del titolo IV

Art. 15 – Ambito d'applicazione e definizioni

Art. 16 – Raccolta delle deiezioni solide

Art. 17 – Museruole e guinzagli
Art. 18 – Aree riservate
Art. 19 – Tutela del patrimonio pubblico
Art. 20 – Detenzione dei cani all'interno di cortili, giardini privati e appartamenti.
Art. 21 – Particolari situazioni
Art. 22 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani
Art. 23 – Norme transitorie
Titolo V – GATTI
Art. 24 – Gatti e Colonie feline
ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE
Titolo VI – VOLATILI
Art. 25 – Volatili
Art. 26 - Volatili da cortile
Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI
Art. 27 – Animali acquatici
Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI E O SELVATICI
Art. 28 – Animali esotici
Titolo IX – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI
Art. 29 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie
Titolo X – EQUIDI
ART. 30 – Equidi
Titolo XI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 – Sanzioni
Art. 32 – Vigilanza
Art. 33 – Divieto di Cumulo
Art. 34 -- Incompatibilità ed abrogazione di norme